



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 21.05.2019

COPIA

Oggetto: Autorizzazione costituzione nel giudizio davanti al Tribunale Civile di Lanusei, promosso da parte attrice con atto di citazione notificato in data 02.05.2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 17,45, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Sabrina Cocco	Assessore,	Assente
Simone Cucca	Assessore,	Assente
Armando Molinaro	Assessore,	Presente
Federico Scattu	Assessore,	Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

La Giunta Comunale

Premesso che è stato notificato al Comune di Cardedu n. 1 atti di citazione presso il Tribunale di Lanusei, notificato da controparte in data 02.05.2019 e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1709 in pari data, con il quale l'Avvocato Luca Mameli ha richiesto:

1. l'accertamento del diritto degli eredi dell'assegnatario ...omissis... di godere di un immobile sito in Cardedu e conseguente mente condannare il Comune di Cardedu all'adempimento dell'obbligo di consegna del medesimo alloggio; di condannare il Comune di Cardedu al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni di interessi costituzionalmente garantiti, liquidati dal Giudice, se del caso, con valutazione equitativa.
2. la condanna del Comune alle spese e competenze di causa.

Ritenuto che, per la salvaguardia degli interessi dell'Ente, sussistano fondati elementi che giustificano la nomina di un legale per resistere nel giudizio promosso contro il Comune di Cardedu di cui in premessa;

Considerato che:

- a) l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii."; la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità"

Ritenuto, quindi, necessario, al fine di tutelare i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale, autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui in premessa dando mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di affidare l'incarico di rappresentanza legale secondo le disposizioni di legge e quelle contenute nel Disciplinare per la tenuta dell'albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi legali, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 8 del 07.03.2017;

Visto:

- ⤴ Il Codice Civile;
- ⤴ il D.lgs. 267/2000 recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- ⤴ lo Statuto Comunale.

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni esposte in premessa,

Di autorizzare la nomina di un legale nel giudizio richiamato in premessa, nel quale il Comune è stato convenuto;

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio ed a sottoscrivere il mandato alla lite in qualità di legale rappresentante dell'ente (art. 50, comma 2 T.U.E.L.);

Di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo l'individuazione di un legale in grado di assicurare il grado di affidabilità e professionalità richiesto dalle vertenze in oggetto nonché ogni altro adempimento conseguente, compresa la stipula di apposito disciplinare di incarico;

Di autorizzare il Responsabile del Servizio competente ad assumere regolare impegno di spesa nei limiti delle risorse assegnate in bilancio;

INOLTRE,

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di consentire l'espletamento in tempi brevi delle procedure costitutive ed evitare l'insorgere di preclusioni giudiziarie che potrebbero provocare danni all'ente.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 22.05.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 21.05.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 22.05.2019

il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras